

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3813

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRARA, LOSURDO, PATARINO, ANEDDA, BELLOTTI, BUONTEMPO, CANELLI, CATANOSO, CORONELLA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MEROI, MESSA, ONNIS, RICCIO

Disposizioni in materia di rateazione dei debiti contributivi
per il settore agricolo

Presentata il 20 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a venire incontro alle esigenze del mondo agricolo che, pur rappresentando un settore fondamentale per l'economia, la tutela ambientale, la salvaguardia delle biodiversità e la conservazione delle tradizioni agroalimentari italiane, si dibatte tra mille difficoltà. Una tra le maggiori difficoltà è rappresentata indubbiamente dagli oneri contributivi. Più volte si è fatto ricorso a forme di regolarizzazione, che non sempre hanno avuto molto successo. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, introducendo la cartolarizzazione dei crediti contributivi, ha impedito ulteriori interventi.

La legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002, sfruttando l'unico spiraglio lasciato aperto dalla citata legge n. 448 del 1998, ha previsto una sospensione del pagamento dei debiti contributivi in favore delle aziende agricole della Sicilia orientale colpite dal terremoto del 1990 e da successivi eventi calamitosi.

La presente proposta di legge si rivolge a tutte le aziende agricole, dando attuazione ad una possibilità fino a oggi mai attivata ma consentita dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 448 del 1998: la rateizzazione dei debiti contributivi.

Perché la rateizzazione abbia successo e rechi effettivo sollievo alle aziende

agricole, si rende però necessario intervenire sul tasso di interesse che dovrà essere corrisposto. Attualmente tale tasso è fissato in misura eccessivamente elevata, essendo pari al 9,75 per cento (tasso ufficiale di riferimento, pari al 3,75 per cento, maggiorato di sei punti percentuali): la presente proposta di legge sopprime la maggiorazione attualmente prevista, prevedendo quindi che il

tasso di interesse dovuto in caso di regolarizzazione rateale dei debiti contributivi sia pari al tasso ufficiale di riferimento, che è già superiore al tasso di inflazione.

In questo modo si auspica di dare sollievo alle aziende agricole senza produrre minori entrate per lo Stato e senza interferire con il meccanismo della cartolarizzazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole è concessa, per i debiti contributivi maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, la possibilità di accedere ad una rateazione dei debiti medesimi.

2. Per accedere alla rateazione di cui al comma 1 i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, i coloni e i rispettivi concedenti, nonché gli imprenditori agricoli a titolo principale possono presentare apposita domanda ai competenti enti impositori entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate semestrali consecutive di pari importo, secondo le modalità fissate dai competenti enti impositori. Ai fini del calcolo degli interessi si applica l'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, come sostituito dal comma 4 del presente articolo.

4. Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è sostituito dal seguente:

« L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento determinato dalla Banca d'Italia ».

€ 0,26



14PDL0046030